

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI CUNEO, ALBA, MONDOVI' E SALUZZO

STUDIO N. 8 APPROVATO IL 14 GENNAIO 2005

PREAMBOLO

- tra i compiti degli organi del notariato vi è quello di porre in essere tutti gli strumenti per consentire ai notai di svolgere nel modo più agevole possibile i propri compiti istituzionali, anche al fine di assicurare uniformità di comportamento che non crei disorientamento tra i fruitori della funzione notarile;

- scopo degli studi è quello di dotare i notai di una serie di interpretazioni uniformi che, pur non essendo ovviamente vincolanti per il singolo notaio, costituiscano un punto di riferimento e orientamento;

- l'applicazione dei principi interpretativi è rimessa, in ogni caso, alla prudente valutazione di ciascun notaio sul quale grava la responsabilità della scelta per ogni singolo caso concreto.

CASO

La deliberazione della assemblea dei soci di scioglimento e messa in liquidazione di una società di capitali o di una cooperativa comporta modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto?

MASSIMA

Deve ritenersi pacifico che la delibera di scioglimento e liquidazione per un verso non comporti modifica statutaria, per altro verso sia irrilevante agli effetti della normativa da applicare allo scioglimento, che, a prescindere dall'avvenuto adeguamento o meno dello statuto, è comunque quella delle disposizioni novellate, vigenti dal primo gennaio 2004.

MOTIVAZIONE

Sotto il regime della normativa codicistica previgente, la deliberazione di assemblea straordinaria di scioglimento di una società di capitali o di una cooperativa non comportava alcuna modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

Più in generale il verificarsi di una causa di scioglimento importava, come tuttora importa, una serie di effetti legali, dei quali il principale è il mutamento dello scopo della società che non persegue più uno scopo di lucro o mutualistico, mediante esercizio di attività di impresa, ma tende alla liquidazione, al fine di estinguere le passività e definire i rapporti sorti nella fase precedente. Senza che ciò tuttavia comporti una modifica dell'oggetto e dello scopo sociale, quali previsti nell'atto costitutivo e nello statuto.

L'articolo 2250, 3° comma, imponeva che, verificatasi una causa di scioglimento fosse "espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione".

Anche dopo l'entrata in vigore della normativa di riforma delle società di capitali e delle società cooperative non si può non pervenire alle medesime conclusioni.

Infatti gli artt. 218 e 233 noviesdecies delle Disp. di Att. e Trans. stabiliscono che le società poste in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni, a prescindere dall'intervenuto adeguamento dello statuto,.

Se lo scioglimento e messa in liquidazione comportasse modifica statutaria, vi sarebbe stato un conflitto delle disposizioni testè menzionate con quelle degli articoli 223 bis e 223 duodecies per cui, nel periodo utile per il tempestivo adeguamento e sino ad adeguamento dello statuto, era prevista la ultraattività delle norme statutarie, anche in contrasto con le nuove disposizioni inderogabili di legge.

In altri termini l'intervenuto adeguamento o meno dello statuto è irrilevante ai fini della applicazione delle nuove norme in tema di scioglimento e liquidazione.

Ancora l'articolo 2487 richiede che la assemblea deliberi con le stesse maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto. Se lo scioglimento e la

messa in liquidazione comportassero modifica statutaria, tale previsione sarebbe superflua.

Lo scioglimento può poi determinarsi per cause diverse da una deliberazione della assemblea, che vengono accertate e dichiarate dall'organo amministrativo, che deve provvedere alla iscrizione nel registro delle imprese, a decorrere dalla quale si verificano gli effetti dello scioglimento.

Se lo scioglimento comportasse una deliberazione di modifica statutaria, gli effetti dello scioglimento non dovrebbero prodursi se non dopo tale modifica, di competenza della assemblea.

L'art. 2487 bis stabilisce che, una volta che sia intervenuta la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, da iscriversi nel registro delle imprese, alla (e non nella) denominazione sociale deve essere aggiunta la indicazione trattarsi di società in liquidazione. Non si tratta evidentemente di una modifica della denominazione sociale, ma di una indicazione aggiuntiva, che non comporta modifica dello atto costitutivo e dello statuto. Per assurdo, se si trattasse di una modifica della denominazione sociale, questa dovrebbe essere deliberata dalla assemblea che delibera di scioglimento e messa in liquidazione della società. Ma a determinare l'obbligo della indicazione prevista dall'art. 2487 bis, non è la delibera di scioglimento, ma la nomina dei liquidatori, la quale può avvenire, nel caso la assemblea non si costituisca o non deliberi, anche con decreto del Tribunale.

